

Ordinanza Min. Salute del 4 agosto 2011 ("Integrazioni all'ordin. del 22 marzo 2011 "tutela incolumità pubblica da aggressione cani")

(Ordinanza del 4 agosto 2011, "Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modif. dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011". Fonte: [sito](#) della Gazzetta Ufficiale, GU n. 209 dell'8 settembre 2011).

COSA SIGNIFICA? La presente ordinanza **integra** quella del 22 marzo 2011 sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", stabilendo ora con chiarezza che il divieto di esporre animali sottoposti ad "interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi" (divieto già sancito dalla L. n. 201/2010 - ratifica della "Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia"), riguarda le esposizioni finalizzate alla vendita.

Da adesso in poi, quindi, chi dovesse organizzare mostre che NON abbiano come scopo la vendita di cani, sarà **obbligato** ad esporre negli spazi espositive le prescrizioni sugli interventi chirurgici integrate dalla presente Ordinanza perché, appunto, per legge è vietata la vendita di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Considerata la necessità di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».

Art. 2

1. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione